

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2165)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 3 agosto 1962 (V. Stampato n. 4015)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 agosto 1962*

**Norme temporanee in materia di ritardo della prestazione del servizio
alle armi da parte degli studenti universitari**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1965 il limite massimo di età per la concessione, in tempo di pace, del ritardo della prestazione del servizio alle armi è elevato a 28 anni per gli studenti iscritti alla Facoltà di medicina e chirurgia e a 27 anni per gli studenti iscritti ad altre Facoltà universitarie aventi corsi della durata di cinque anni.